

---

# Assegnazione agevolata: quando le riserve sono incapienti

---

di [Alessandro Mattavelli](#)

Pubblicato il 12 Settembre 2016

simuliamo uno dei casi più complessi che riguardano l'assegnazione agevolata ai soci: quello in cui le riserve della società sono incapienti rispetto al valore dei beni da assegnare ai soci - in questo esempio evidenziamo le opzioni perseguibili.

## Simulazione dell'assegnazione beni con riserve incapienti

Le possibilità offerte dall'ultima Legge di Stabilità inerenti l'estromissione agevolata dei beni aziendali sono davvero tante e le combinazioni dei vari parametri che devono essere considerati sono praticamente illimitate.

Anche se reputiamo indispensabile la presenza di un professionista competente per gestire correttamente questa operazione straordinaria, riteniamo utile chiarire le idee al lettore ed illustrare qualche caso.

Nell'articolo "[Assegnazione non proporzionale: il problema del conguaglio nell'assegnazione agevolata dei beni ai soci](#)" abbiamo affrontato il caso di assegnazione di due immobili a due soci appartenenti ad una società di persone. Se da un lato il caso proposto era semplice proprio perché era stata presa ad esempio una società non di capitali (quindi non bisognava annullare le riserve e di conseguenza gestire la tassazione del singolo socio), dall'altro risultava comunque ostica la gestione del conguaglio spettante al socio "svantaggiato".

Volendo aggiungere un elemento di complessità ipotizziamo il caso di una società di capitali di comodo, con l'assegnazione di un unico bene ad un solo socio.

Vediamo nel dettaglio la situazione della società.

## Assegnazione agevolata: IL CASO

La società Teletel S.R.L., di comodo negli esercizi 2014 e 2015, presenta la seguente situazione di patrimonio netto:

- capitale sociale pari ad Euro 400.000;
- riserve di utili che ammontano ad Euro 325.780;
- riserve di capitale di Euro 599.160;
- riserve in sospensione d'imposta per un totale di Euro 237.500.

Nella società sono presenti soltanto due soci: Alberto e Giada che vantano ciascuno una quota del 50% del capitale sociale pari ognuna ad Euro 200.000.

Giada ha aliquota marginale pari al 35% mentre quella di Alberto ammonta al 43% ed entrambi i soci sono agevolabili.

È intenzione della società assegnare integralmente alla signora Giada l'appartamento di Milano, che verrà utilizzato come prima casa, composto dai seguenti valori:

- valore normale di Euro 617.100;
- valore fiscalmente riconosciuto pari ad Euro 212.793;
- valore contabile pari ad Euro 212.793;
- valore catastale di Euro 594.635
- categoria catastale A prima casa

Per una miglior comprensione dei significati dei termini trattati e delle logiche usate in questo (ed in altri articoli dedicati allo stesso argomento), si consiglia di leggere l'approfondimento dedicato al "[valore rilevante per il socio](#)",



Alla luce di quanto esposto finora è evidente che se la società intende assegnare l'immobile a Giada deve anche destinare lo stesso valore in denaro ad Alberto. Sorge però un problema perché la società non dispone di denaro a sufficienza per garantire ad entrambi un equo trattamento. **Le riserve infatti sono attualmente incapienti** perché pari (incluso la riserva in sospensione d'imposta) ad Euro 1.162.440. Sarebbe invece necessario disporre di almeno Euro 1.234.200 (ovvero Euro 617.100 per ciascun socio). **L'assegnazione non è quindi possibile.**

## ALTERNATIVE

Esiste un'alternativa all'assegnazione dell'appartamento? Certo che sì, anche in questo caso **esiste un'altra via**: tramite una **cessione agevolata** (che non comporta l'annullamento di riserve) in luogo dell'assegnazione, si ovvierebbe al problema del mantenimento della proporzionalità tra i soci in quanto Giada sarebbe debitrice di un importo pari al valore normale dell'immobile. Qualora fossimo in una situazione di unico soggetto economico o soggetti tra loro correlati (Es: Giada figlia unica di Alberto) sorge spontaneo chiedersi la legittimità di lasciare impagato per un periodo indefinito il suddetto prezzo. A parere di chi scrive la norma non obbliga al pagamento e pertanto il mancato pagamento non dovrebbe comportare alcuna censura in sede fiscale, tuttavia è bene tenere presente che detto credito è in tutto e per tutto parte dell'attivo societario e come tale andrà da un lato riportato in bilancio con la dovuta informativa prevista per le parti correlate e dall'altro potrebbe costituire elemento aggredibile da parte dei terzi creditori della società. Non è stata considerata l'opzione della trasformazione in società semplice poiché l'azienda presa ad esempio non esercita prevalentemente attività immobiliare.

## RIEPILOGO

Ecco la schermata di riepilogo proposta dal software con tutti i dati salienti mostrati in un'unica schermata (il risparmio d'imposta complessivo pari ad Euro 93.254, è stato calcolato rispetto all'operazione effettuata senza agevolazione):

